



- La **sostituzione di un impianto per la produzione di calore** è soggetta **all'obbligo di notifica**. La notifica può essere effettuata mediante il **modulo EN-120**.
- Gli impianti per la produzione di calore alimentati con combustibili fossili devono poter sfruttare il **calore di condensazione**. Ciò vale per nuovi edifici e per la sostituzione di caldaie, quando la temperatura di sicurezza è inferiore a 110 °C.
- Il **calore residuo**, in particolare quello proveniente dalla produzione di freddo e da processi commerciali o industriali, deve sempre **essere recuperato** nel limite consentito dalle condizioni d'esercizio e dalla fattibilità tecnica ed economica.
- Per il dimensionamento della distribuzione di calore, la **temperatura di mandata max. è di 50 °C**, per le **serpentine a pavimento max. 35°C**. Per il riscaldamento di capannoni o serre con pannelli radianti, la temperatura di mandata può essere superiore. È da prevedere una regolazione individuale per ogni locale, se la temperatura di mandata è superiore a 30°C.



- La **temperatura d'esercizio massima** per l'acqua calda sanitaria è di 60°C. Fanno eccezione gli scaldacqua che, per ragioni d'esercizio o igieniche, devono essere regolati a una temperatura superiore.
- La nuova installazione o la sostituzione di un **sistema elettrico diretto per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria** in edifici abitativi sono autorizzate soltanto se l'acqua calda sanitaria
 - a) **durante il periodo di riscaldamento** è riscaldata o preriscaldata dal **generatore di calore** utilizzato per il riscaldamento, oppure
 - b) è prodotta per almeno il **50 % con energia rinnovabile** o con del **calore residuo** altrimenti non sfruttabile.
- La **distribuzione di riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria**, comprese le armature e le pompe, devono essere completamente **isolati**. Gli spessori minimi dell'isolamento termico sono indicati nell'Allegato 6 dell'Ordinanza sull'energia (OGE).

Riscaldamento fisso a resistenza elettrica

- L'installazione di nuovi **riscaldamenti elettrici fissi non è ammessa**.
- La **sostituzione di riscaldamenti elettrici ad accumulazione centrali** con distribuzione del calore ad acqua **non è ammessa**.
- **Sistemi d'appoggio al riscaldamento** elettrici e **batterie di riscaldamento** elettriche in impianti di ventilazione **non sono ammessi**.
- Riscaldamenti a resistenza elettrica **all'esterno**, come ad es. riscaldamenti di rampe, **non sono ammessi**.
- I riscaldamenti a resistenza elettrica **non sono ammessi** nemmeno in combinazione con un impianto fotovoltaico.

Eccezioni:

- **Riscaldamenti di emergenza** per le pompe di calore, quando la temperatura esterna è inferiore alla temperatura di dimensionamento.
- **Riscaldamenti di emergenza** in presenza di riscaldamenti a legna a carica manuale (max. 50% del fabbisogno di potenza termica).
- **Resistenze elettriche antigelo** (ad es. nastro riscaldante per i pluviali)
- Sostituzione di **singoli** riscaldamenti fissi a resistenza elettrica **decentralizzati**.
- Nastri riscaldanti per la distribuzione di acqua calda sanitaria
- Radiatori scaldasalviette o tappeti riscaldanti, se non necessari per coprire il fabbisogno termico. Essi devono essere provvisti di timer.
- Edifici provvisori per al massimo 3 anni

